

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI
DEL
RITO ITALIANO SIMBOLICO

I "CINQUE PUNTI DELLA FRATELLANZA",
DEI LIBERI MURATORI

STATUTI
DEL
RITO ITALIANO SIMBOLICO

DALLA SEDE
DELLA
SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE
DEL
RITO ITALIANO SIMBOLICO

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI
DEL
RITO ITALIANO SIMBOLICO

I "CINQUE PUNTI DELLA FRATELLANZA",
DEI LIBERI MURATORI

STATUTI
DEL
RITO ITALIANO SIMBOLICO

DALLA SEDE
DELLA
SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE
DEL
RITO ITALIANO SIMBOLICO

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI
DEL
RITO ITALIANO SIMBOLICO

—
I "CINQUE PUNTI DELLA FRATELLANZA"
DEI LIBERI MURATORI

Dichiarazione di Principi del Rito Italiano Simbolico

Il Rito Italiano Simbolico, auspicato e costituito nelle Assemblee del 23 Luglio 1922 e 26-27 Gennaio 1923, con lo scopo di continuare le più pure ed antiche tradizioni della Massoneria Italiana, conferma i « Cinque Punti della Fratellanza » dei Liberi Muratori, annessi alla presente Dichiarazione di Principi come parte integrante ed inscindibile.

Il Rito Italiano Simbolico, in quanto attiene particolarmente alla sua dottrina e al suo metodo, fonda il proprio ordinamento sui seguenti Principi essenziali:

I.

Il Grado di Maestro presume il raggiungimento della Perfezione Massonica.

II.

La Sovranità Massonica risiede esclusivamente nel popolo dei Maestri Liberi Muratori.

III.

Gli uffici rituali sono tutti elettivi e temporanei.

I " Cinque Punti della Fratellanza,, dei Liberi Muratori

I.

La Società dei Liberi Muratori è un'unione di Uomini Liberi e di buoni costumi, affratellati da sentimenti di mutua stima ed amicizia, e diretti da principi velati da Simboli ed illustrati da Allegorie.

Gli insegnamenti di questi principi e l'educazione particolare che ne scaturisce, vengono compiuti nelle Loggie con lo studio degli Emblemi, delle Tradizioni e con la pratica delle Cerimonie proprie dell'Arte Reale.

II.

La Libera Muratoria riconosce e venera un Essere Supremo sotto il nome di Grande Architetto dell'Universo; ha per massime fondamentali: Conosci te stesso; Ama il prossimo tuo come te stesso.

Essa propugna la Libertà di Coscienza ed il Libero Esame, e perciò richiede da tutti i suoi Adepti il rispetto delle opinioni altrui, e vieta loro ogni discussione che possa turbare il lavoro e l'armonia delle Loggie, le quali debbono essere un Centro permanente di Unione Fraterna tra persone buone, leali e probe, un Legame Segreto fra tutti coloro che sono animati da sincero amore per il Vero, il Bello ed il Buono.

III.

La Libera Muratoria ha per scopo il perfezionamento morale dell'Umanità, e per mezzo la diffusione e la pratica di una vera Filantropia; l'elevazione morale, intellettuale e materiale di tutti gli Uomini ai quali Essa aspira di estendere i legami d'Amore e di Solidarietà fraterni che uniscono tutti i Liberi Muratori sulla superficie della Terra.

Il Libero Muratore ha per divisa: Fa agli altri ciò che vorresti che da altri fosse fatto a te.

Tenendo in più gran conto i valori morali, la Libera Muratoria non ammette privilegi di classi sociali, ed onora il Lavoro in tutte le sue forme; riconosce in ogni Uomo il diritto di esercitare senza ostacoli e senza restrizioni le facoltà sue purchè non violi quelle degli altri, e sia in armonia coi supremi interessi della Patria e dell'Umanità.

Essa crede che i Doveri ed i Diritti debbano essere uniformi per tutti, affinchè nessuno si sottragga all'azione della Legge che li definisce; e che ogni Uomo debba partecipare, in ragione del proprio lavoro, al godimento dei prodotti, risultato di tutte le forze sociali poste in attività.

IV.

La Libera Muratoria non riconosce alcun limite alla ricerca del Vero ed al Progresso Umano; essa ritiene che i sistemi etici, filosofici e politici non siano che delle manifestazioni e dei metodi differenti, ma pur concorrenti ad uno stesso fine, della Legge universale che presiede in tutte le sfere dell'esistenza.

Perciò s'interdice ogni politica d'azione esterna effettuata da Essa come corpo, ma lascia ai suoi Adepti ampia libertà

d'azione nel mondo profano, secondo la loro coscienza, sul terreno religioso, filosofico e politico senza dar loro alcuna parola d'ordine.

V.

Le Loggie sono i luoghi particolari dove si riuniscono i Liberi Muratori e nei quali essi apprendono ad amare, ed a servire la Patria e l'esercizio della loro Arte, che è l'arte della vita; ed a pensare, a volere ed a vivere come Uomini completamente formati e padroni di sè, nello spirito della Patria e dell'Umanità. Risvegliare e fortificare questo spirito, contribuire con esso a perfezionare l'Umanità nella persona di ogni Fratello, preparare e sostenere gli Uomini nella loro ascensione, tale è lo scopo dei lavori delle Loggie.

STATUTI
DEL
RITO ITALIANO SIMBOLICO

DEL RITO ITALIANO SIMBOLICO

I.

Il Rito Italiano Simbolico è una Fratellanza di Maestri Liberi Muratori, costituita in perfetta parità di diritti e di doveri per collaborare alla diffusione dei principi massonici confermati nella Dichiarazione di Principi all'atto della sua costituzione.

II.

Il Rito Italiano Simbolico non impone ai propri aderenti una nuova iniziazione, nè esige un particolare giuramento. Richiede soltanto una promessa di devozione ai Principi ed all'Autorità che presiede all'ordinamento Rituale.

III.

Il Rito Italiano Simbolico è diretto da una Gran Loggia Nazionale e svolge la sua opera per mezzo delle Loggie Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti.

DEL
COLLEGIO DEI MAESTRI ARCHITETTI

IV.

Il Collegio dei Maestri Architetti può costituirsi, previo rilascio della Bolla di Fondazione da parte della Gran Loggia, in ogni Oriente ove risiedano almeno sette Maestri Liberi Muratori aderenti al Rito Italiano.

V.

Il Collegio dei Maestri Architetti lavora a simiglianza della Camera di Mezzo col Rituale approvato dalla Gran Loggia.

VI.

Il Collegio dei Maestri Architetti ha per compito principale:

a) di eleggere i propri Dignitari;

b) di intensificare ed elevare la dottrina dei Maestri Liberi Muratori in rapporto specialmente allo studio della Simbologia Massonica e alla conoscenza di tutti gli ordinamenti a carattere iniziatico di ogni tempo e di ogni paese;

c) di eleggere i Rappresentanti nella Loggia Regionale da cui dipende;

d) di studiare le questioni ad esso affidate dalla Loggia Regionale o dalla Gran Loggia;

e) di curare la diffusione del Rito nella propria giurisdizione;

f) di prendere l'iniziativa per l'esame di tutte le questioni di carattere politico, sociale, culturale, umanitario, interessanti la propria giurisdizione, ed, ove occorra, affidarne lo studio a Commissioni Rituali permanenti o temporanee;

g) di stabilire forme di assistenza morale e materiale ai Fratelli ed alle loro famiglie e di beneficenza ai profani e alle istituzioni umanitarie.

VII.

Il Collegio dei Maestri Architetti è diretto da un Seggio di Dignitari così composto:

1. Maestro Architetto Presidente,
2. Maestro Primo Sorvegliante,
3. Maestro Secondo Sorvegliante,
4. Maestro Oratore,
5. Maestro Segretario,
6. Maestro Tesoriere,
7. Maestro Cerimoniere.

Le elezioni dei Dignitari sono valide sulla base della maggioranza e tutti gli uscenti possono essere sempre riconfermati qualora siano assistiti dal giusto suffragio.

VIII.

Il Collegio dei Maestri Architetti delibera, sulla base della maggioranza a scrutinio segreto, sull'ammissione dei nuovi Maestri.

I Maestri Liberi Muratori della Comunione Italiana, possono presentare domanda per l'ammissione nel Collegio dei Maestri Architetti della propria giurisdizione.

La domanda deve essere convalidata da due Maestri Liberi Muratori regolarmente iscritti al Collegio. I Maestri provenienti da altri Riti devono dimostrare di essere sciolti dall'obbedienza alle autorità che li dirigono.

Ai componenti dei Collegi dei Maestri Architetti verrà rilasciato dalla Gran Loggia apposito Diploma di Riconoscimento.

IX.

Il Collegio dei Maestri Architetti procede alla votazione a scrutinio segreto sulle domande di ammissione in tre separate Tenute.

La votazione sarà eseguita con le palle bianche e rosse.

Se alla votazione le palle rosse risultano superiori al terzo dei presenti la domanda resta sospesa e può essere riproposta dopo sei mesi.

X.

Il Collegio dei Maestri Architetti ammette in qualità di visitatori alle proprie Tenute i Maestri

Liberi Muratori regolarmente iscritti in altri Collegi.

I Maestri Architetti visitatori godranno del solo voto consultivo.

XI.

Il Collegio dei Maestri Architetti si raduna di regola una volta al mese.

Può essere straordinariamente convocato dal Maestro Architetto Presidente quando lo ritenga opportuno oppure quando sia invitato dal Presidente della Loggia Regionale per la trattazione di questioni di carattere generale interessanti la regione.

La Convocazione straordinaria del Collegio dei Maestri Architetti può essere richiesta, con motivazione scritta, da un numero di componenti non minore di un quinto degli iscritti regolari.

XII.

Il Collegio dei Maestri Architetti, nella Tenuta ordinaria del mese di dicembre di ogni anno, elegge il Seggio dei Dignitari, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Nella Tenuta ordinaria del mese di gennaio di ogni anno avrà luogo la installazione del Seggio dei Dignitari. Il Maestro Architetto Presidente verrà installato dal Presidente della Loggia Regionale della Regione o da un suo Delegato.

XIII.

Il Collegio dei Maestri Architetti non può deliberare su proposte nella seduta stessa in cui vengono presentate e su proposte non iscritte all'ordine del giorno, salvo il caso di urgenza, riconosciuto da almeno due terzi dei presenti.

XIV.

Il Collegio dei Maestri Architetti stabilisce, di anno in anno, la quota da versarsi dai componenti al Tesoro del Collegio stesso.

XV.

Il Collegio dei Maestri Architetti ha un proprio Labaro, in armonia con le disposizioni emanate dalla Gran Loggia.

I Componenti dei Collegi dei Maestri Architetti hanno una particolare insegna costituita da un Collare di colore azzurro, decorato da una squadra su cui è sovrapposto un compasso con le punte aperte a 45 gradi con inscritta una stella a sei punte.

XVI.

Il Collegio dei Maestri Architetti può essere disciolto quando venga a mancare la condizione essenziale della sua costituzione o per motivi d'ordine.

Il Maestro Architetto Presidente è personalmente responsabile della restituzione della Bolla di Fondazione e della rimessa dei Rituali, delle Insegne, del Sigillo, della Matricola, del Tesoro e dell'Archivio alla Grande Segreteria della Gran Loggia.

DELLA LOGGIA REGIONALE

XVII.

La Loggia Regionale è costituita di regola nella città considerata Capoluogo della Regione dello Stato.

Con Decreto della Gran Loggia potrà essere stabilita altra sede, qualora nella città considerata capoluogo non concorrano le condizioni per l'istituzione d'una Loggia Regionale e potrà essere assegnata una giurisdizione particolare.

XVIII.

La Loggia Regionale lavora col Rituale approvato dalla Gran Loggia del Rito Italiano.

XIX.

La Loggia Regionale è costituita da Membri di diritto e da Membri elettivi.

Sono Membri di diritto il Maestro Architetto Presidente, i Maestri Sorveglianti, il Maestro Oratore e il Maestro Segretario di ogni dipendente Collegio dei Maestri Architetti. Sono Membri elettivi i Rappresentanti dei dipendenti Collegi dei Maestri Architetti in ragione di uno ogni cinque Maestri Liberi Muratori regolarmente iscritti. I Membri di diritto fanno parte della Loggia Regionale pro-tempore, i Membri elettivi per un triennio.

XX.

La Loggia Regionale è governata da una Maestranza composta:

- 1° Presidente,
- 2° Primo Sorvegliante, Vice Presidente,
- 3° Secondo Sorvegliante,
- 4° Oratore,
- 5° Segretario-Tesoriere.

Le elezioni della Maestranza sono valide sulla base della maggioranza e tutti gli uscenti possono essere sempre riconfermati qualora siano assistiti dal giusto suffragio.

La Loggia Regionale procede alle elezioni della propria Maestranza ogni biennio in epoca da stabilirsi dalla Gran Loggia.

Nella successiva Tenuta avrà luogo la installazione della Maestranza; il Presidente sarà installato da un Delegato della Gran Loggia.

XXI.

La Loggia Regionale ha per compiti principali:

- a) di rappresentare, difendere, e diffondere il Rito nella Regione;
- b) di trattare tutte le questioni strettamente massoniche e tutti i problemi della vita profana in rapporto alla propria giurisdizione territoriale;
- c) di coordinare e provvedere all'integrazione del lavoro dei Collegi dei Maestri Architetti dipendenti;

d) di promuovere un Congresso annuale dei Fratelli del Rito, nell'epoca del Solstizio di Inverno, per trattare i maggiori interessi della regione e per risaldare l'affratellamento dei Componenti il Rito nella Regione stessa. Al Congresso Annuale dovrà sempre seguire l'Agape di Rito;

e) di proporre alla Gran Loggia i provvedimenti ritenuti opportuni contro i Collegi dei Maestri Architetti il cui funzionamento non sia regolare;

f) di mantenersi in continuo contatto con la Gran Loggia suggerendo quei provvedimenti e quelle opere ritenute necessarie nell'interesse delle finalità massoniche e rituali.

XXII.

La Loggia Regionale ammette in qualità di visitatori nelle proprie Tenute i membri regolarmente iscritti in altre Loggie Regionali. Questi visitatori eserciteranno il solo voto consultivo.

XXIII.

La Loggia Regionale si raduna, di regola, sei volte all'anno.

Può essere straordinariamente convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno oppure quando sia invitato dal Serenissimo Presidente della Gran Loggia per la trattazione di questioni interessanti la vita massonica e la vita nazionale.

La convocazione straordinaria della Loggia Regionale può essere richiesta, con motivazione scritta, dai Maestri Architetti Presidenti dei Collegi di Maestri Architetti da essa dipendenti o da un numero dei suoi componenti non minore di un quarto degli iscritti regolari.

XXIV.

La Loggia Regionale trae i mezzi del suo funzionamento dal contributo dei Collegi di Maestri Architetti dipendenti e da altri contributi da essa determinati di anno in anno.

XXV.

La Loggia Regionale ha un proprio Labaro in armonia con le disposizioni della Gran Loggia.

I Componenti della Loggia Regionale hanno una particolare insegna costituita da un collare azzurro, decorato con l'aquila romana secondo il disegno fornito dalla Gran Loggia.

XXVI.

La Loggia Regionale può essere disciolta quando vengano a mancare le condizioni essenziali della sua costituzione o per motivi d'ordine.

Il Presidente è personalmente responsabile della restituzione della Bolla di Fondazione e della rimessa dei Rituali, delle Insegne, del Sigillo, della Matricola, del Tesoro e dell'Archivio alla Grande Segreteria della Gran Loggia.

DELLA GRAN LOGGIA NAZIONALE

XXVII.

La Gran Loggia Nazionale, che risiede nella Capitale dello Stato, ha l'Alta Rappresentanza e l'Alta Direzione del Rito Italiano.

XXVIII.

Fanno parte di essa :

- 1° I Presidenti delle Loggie Regionali;
- 2° I Maestri Architetti Presidenti dei Collegi di Maestri Architetti;
- 3° I Delegati delle Loggie Regionali in ragione di tre per ciascuna.

La Gran Loggia Nazionale non ammette nelle proprie Assemblee i Maestri Architetti di quei Collegi di Maestri Architetti che risultino morosi verso il Tesoro del Rito.

XXIX.

La Gran Loggia è diretta e amministrata dal Serenissimo Presidente assistito da un Consiglio di Presidenza.

XXX.

La Gran Loggia elegge il Serenissimo Presidente sopra una terna di Maestri Liberi Mura-

tori proposta dalle Corporazioni del Rito appositamente convocate.

Egli dura in carica sei anni ed è rieleggibile.

XXXI.

La Gran Loggia elegge i Membri del Consiglio di Presidenza, tra i propri componenti, a scrutinio segreto, sulla base della maggioranza.

Nel caso della parità dei voti è eletto il più anziano nel grado di Maestro Libero Muratore.

XXXII.

La Gran Loggia, eleggendo i componenti del Consiglio di Presidenza, assegna a ciascuno il relativo ufficio.

Il Consiglio di Presidenza è composto, oltre che dal Serenissimo Presidente da

- il I Gran Sorvegliante, Vice Presidente,
- il II Gran Sorvegliante,
- il Grande Oratore,
- il Gran Segretario,
- il Gran Tesoriere,
- il Gran Cerimoniere.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. I Componenti del Consiglio di Presidenza non possono continuare a dirigere le Corporazioni rituali.

XXXIII.

La Gran Loggia Nazionale:

1° Promuove e regola i rapporti del Rito Italiano Simbolico con le altre Comunioni Rituali;

2° Vigila all'osservanza degli Statuti del Rito Italiano Simbolico da parte di tutte le Corporazioni;

3° Promuove e regola la fondazione delle Loggie Regionali e ne determina, occorrendo, la giurisdizione;

4° Promuove e dirige il lavoro delle Loggie Regionali;

5° Prescrive i Rituali;

6° Promuove con tutti i mezzi l'alta cultura massonica e la diffusione delle idealità dell'Ordine;

7° Giudica inappellabilmente sulle questioni riguardanti il Rito Italiano Simbolico;

8° Può deputare quando lo creda necessario, uno o più Maestri presso le Corporazioni del Rito con l'incarico di vigilare all'osservanza degli Statuti, dei Rituali e delle Discipline massoniche. I Maestri Deputati debbono sempre riferire per iscritto al Serenissimo Presidente;

9° Studia le alte questioni politiche e so-

ciali, in quanto abbiano attinenza con le finalità della Massoneria;

10° Delibera sul rendiconto morale e finanziario presentato dal Consiglio di Presidenza, sul piano finanziario per l'anno successivo e sul programma di azione massonica proposta dal Consiglio di Presidenza;

11° Discute le Proposte presentate dal Consiglio di Presidenza, le quali siano iscritte nell'Ordine dei Lavori e stabilisce la tassa dovuta dai Fratelli ai termini dell'Art. 47;

12° Modifica gli Statuti del Rito, semprechè sia convocata appositamente e dopochè, sulle proposte di modificazione, siano state interpellate le Corporazioni del Rito;

13° Esercita, infine, ogni altra attribuzione che le venga demandata dagli Statuti del Rito.

XXXIV.

La Gran Loggia si raduna di regola ogni semestre con Decreto del Serenissimo Presidente contenente l'Ordine dei Lavori.

Possono essere convocate Tenute Straordinarie dal Serenissimo Presidente; su deliberazione del Consiglio di Presidenza, o per l'iniziativa di un terzo delle Corporazioni del Rito.

XXXV.

I Presidenti di Loggia Regionale o i Maestri Architetti Presidenti dei Collegi dei Maestri

Architetti che, per giustificato motivo, dichiarato per iscritto al Serenissimo Presidente, non possano intervenire alla Tenuta della Gran Loggia, convocano la Corporazione da essi diretta perchè sia delegato un Maestro Libero Muratore regolarmente iscritto in essa per rappresentarla alla Tenuta.

XXXVI.

Il Consiglio di Presidenza deve riunirsi almeno una volta al mese.

XXXVII.

Il Consiglio di Presidenza presenterà alla seconda adunanza ordinaria della Gran Loggia il rendiconto morale e materiale della gestione, nonchè il piano finanziario e il programma di azione massonica per il prossimo anno.

XXXVIII.

Il Serenissimo Presidente è il Capo Supremo del Rito Italiano Simbolico. Egli rappresenta la Gran Loggia Nazionale nell'intervallo fra le sue convocazioni.

XXXIX.

Il Serenissimo Presidente convoca e presiede le Tenute della Gran Loggia; assume la presidenza di qualunque Assemblea delle Corporazioni del Rito alle quali intervenga; promulga e fa eseguire le deliberazioni della Gran Loggia;

può sospendere, per gravi motivi le Loggie Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti; firma le Bolle di Fondazione; nelle votazioni, in caso di parità di voti, sperimentata fino alla terza volta, ha voto preponderante; esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli vengono conferite dagli Statuti del Rito.

XL.

Il Serenissimo Presidente, udito il parere del Consiglio di Presidenza, concede il Nulla-Osta per le elezioni della Maestranza delle Loggie Regionali e del Seggio dei Dignitari dei Collegi dei Maestri Architetti; approva i regolamenti interni delle Loggie Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti e può prendere, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza della Gran Loggia coll'obbligo di riferirne a questa per ottenere la ratifica nella prima Assemblea.

XLI.

Il Serenissimo Presidente, sotto la sua responsabilità e nei limiti delle sue attribuzioni, può affidare incarichi temporanei a suoi Delegati o Rappresentanti.

XLII.

Il Serenissimo Presidente, udito il parere del Consiglio della Presidenza, nomina e revoca gli impiegati della Gran Loggia. Questi debbono essere Maestri Liberi Muratori professanti il Rito Italiano Simbolico.

XLIII.

Il Primo Gran Sorvegliante, Vice Presidente, sostituisce il Serenissimo Presidente nelle attribuzioni in caso di sua assenza, e col Secondo Gran Sorvegliante lo coadiuva nel Governo del Rito. Quando il Vice Presidente sarà assente o impedito, il Secondo Gran Sorvegliante lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

XLIV.

Il Grande Oratore vigila all'esecuzione degli Statuti e dei Regolamenti ed alla osservanza dei Rituali e formula le conclusioni in fine di ogni discussione. Firma insieme al Serenissimo Presidente e al Gran Segretario i verbali delle Tenute della Gran Loggia.

XLV.

Il Gran Segretario firma la corrispondenza; ha la direzione della Grande Segreteria, dell'Archivio e dell'Anagrafe e ad ogni Assemblea della Gran Loggia presenterà una relazione sommaria intorno alle Corporazioni del Rito, all'Anagrafe e al movimento del Rito.

XLVI.

Il Gran Tesoriere cura l'esazione delle tasse dei Maestri del Rito e provvede alle spese della Gran Loggia in conformità delle deliberazioni prese dal Consiglio di Presidenza della Gran

Loggia; compila per ogni anno il bilancio consuntivo o il preventivo che devono essere approvati dall'Assemblea della Gran Loggia.

Il Gran Tesoriere è tenuto a chiedere alla Gran Loggia l'ammonizione dei Collegi dei Maestri Architetti morosi da sei mesi nella trasmissione della tassa dovuta dai Maestri ai termini dell'art. 47.

Per le Corporazioni morose da un anno il Gran Tesoriere richiede al Grande Oratore di proporre lo scioglimento alla Gran Loggia. Prima di avanzare questa richiesta il Gran Tesoriere dovrà diffidare le Corporazioni morose a mettersi in regola col Tesoro della Gran Loggia.

XLVII.

I Maestri Liberi Muratori professanti il Rito Italiano Simbolico sono tenuti, a mezzo dei Collegi dei Maestri Architetti, a versare al Tesoro della Gran Loggia una tassa annua che sarà stabilita ogni biennio dalla Gran Loggia.

Il versamento delle tasse dovute dai Maestri Liberi Muratori dovrà essere effettuata dai Collegi a quote semestrali anticipate.

XLVIII.

La Gran Loggia determinerà inoltre la tassa di ammissione nel Rito e la tassa per il rilascio dei Diplomi di Riconoscimento.

XLIX.

La Gran Loggia Nazionale ha un proprio Labaro.

I Componenti della Gran Loggia Nazionale hanno una particolare insegna costituita da una sciarpa di colore azzurro decorata con l'aquila romana.

DELLA GIUSTIZIA MASSONICA RITUALE

L.

La Gran Loggia si costituisce in Corte di Giustizia per giudicare le colpe massoniche rituali imputabili ai propri Membri e alle Loggie Regionali.

La Loggia Regionale, nell'atto di procedere all'elezione della propria Maestranza, nomina un Tribunale di 5 Membri per giudicare le colpe massoniche rituali imputabili ai propri Membri, ai Collegi di Maestri Architetti ed ai componenti di questi.

La Gran Loggia, con determinazione del Serenissimo Presidente, è investita del giudizio di seconda istanza sulle sentenze del Tribunale della Loggia Regionale.

LI.

Le colpe imputabili ai Membri della Gran Loggia, alle Loggie Regionali, ai Collegi dei Maestri Architetti ed ai Maestri Liberi Muratori del Rito Italiano Simbolico sono le seguenti:

1° Ogni fatto diretto a distruggere o a menomare la sicurezza e la integrità del Rito Italiano Simbolico;

2° Il tradimento o la ribellione contro le Supreme Autorità del Rito Italiano Simbolico;

3° La calunnia e la diffamazione contro le Corporazioni del Rito oppure contro uno o più

Maestri Liberi Muratori professanti il Rito Italiano Simbolico;

4° L'uso dei mezzi riprovevoli tanto nell'azione massonica quanto in quella profana e le manifestazioni di solidarietà verso chi li adopera;

5° L'abituale violazione delle forme rituali, la negligenza dell'adempimento del dovere, l'incuria nell'esecuzione delle disposizioni della Gran Loggia ed in genere ogni fatto che dimostri la indisciplina delle Corporazioni e dei Maestri Liberi Muratori del Rito e la mancanza di sentimenti massonici;

9° La mancanza di solidarietà legittima e di fratellanza verso le Corporazioni e i Maestri Liberi Muratori del Rito.

LII.

Le pene da comminarsi ai colpevoli sono:

a) la sospensione dai diritti derivanti dall'appartenenza al Rito Italiano Simbolico, da un mese ad un anno;

b) la espulsione dal Rito e la denuncia al Tribunale ordinario della Loggia alla quale l'incolpato appartiene.

LIII.

Il Serenissimo Presidente può esercitare il diritto di condono e di grazia a beneficio delle Corporazioni e dei Maestri Liberi Muratori professanti il Rito Italiano Simbolico.